

CONTRATTI ESTIVI CHE SI POSSONO ADOTTARE NEI MESI «ESTIVI» PER LA SOMMINISTRAZIONE, LA RISTORAZIONE, COMMESSI, PARCHI, VILLAGGI TURISTICI.

Diverse sono le soluzioni offerte dalla normativa vigente in base alla durata e modalità di impiego.

Contratto a tempo determinato

Questo può essere stipulato liberamente per un massimo di 12 mesi: oltre tale periodo, ovvero in caso di rinnovo, sarà necessario, tuttavia, apporre al contratto una specifica causale. Non è comunque possibile con il medesimo lavoratore superare complessivamente i 24 mesi anche con più contratti a termine. Il contratto di lavoro potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale, in quest'ultimo caso potrà riguardare anche solo alcune giornate della settimana.

Contratto a termine stagionale

Tale contratto consente la ripetibilità della prestazione nelle differenti stagioni senza la necessità di apporre specifiche causali anche superando complessivamente i 24 mesi. Il Dpr n.1525 del 1963 elenca le attività stagionali ex lege. Ai nostri fini rientrano, in particolare, le attività svolte in colonie montane, marine e curative e le attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.

Contrattazione collettiva

Altre ipotesi di stagionalità possono essere individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale. È importante in tale caso che l'accordo collettivo sia sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero, in caso di accordo aziendale, dalle loro rsa o dalla rsu. Ad esempio, il contratto del turismo e dei pubblici esercizi regola forme di stagionalità a favore di aziende cosiddette di "stagione" (che chiudono per una parte dell'anno) o per intensificazione dell'attività sia di carattere stagionale sia per periodi connessi a festività, per lo svolgimento di manifestazioni o per iniziative commerciali e/o promozionali. Gli studenti, nel settore del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi, potranno svolgere l'attività lavorativa nel weekend con contratti di lavoro part time di 8 ore.

Per il ministero del Lavoro, il weekend comprende il periodo tra le ore 13 del venerdì e le ore 6 del lunedì mattina. Solo nel turismo e nei pubblici esercizi è, invece, possibile stipulare contratti di massimo 3 giorni per banqueting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, attività del fine settimana o in occasione delle festività (lavoro extra e di surroga).

Chiamata e collaborazioni

È possibile assumere lo studente anche tramite il contratto di lavoro intermittente (cosiddetto a chiamata). Tale contratto può essere stipulato a tempo indeterminato o a termine senza necessità di indicare specifiche causali. Il contratto a chiamata può essere stipulato liberamente con lavoratori con meno di 24 anni di età o più di 55 anni d'età, ovvero per attività quali quelle di cameriere, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in genere. È consentita anche la forma dell'apprendistato in cicli stagionali.

Lavoro occasionale presso famiglie

Prestazioni di lavoro occasionale presso famiglie, quali ad esempio lezioni private di sostegno, potranno essere retribuite tramite il libretto di famiglia.

A determinare la scelta sarà pertanto la durata e la modalità dell'impegno richiesto.

Luino, 16.05.2022